



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

PIAZZA SANTA MARIA 11 - C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

**OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) - Conferma Piano Economico Finanziario 2025 ed approvazione delle relative tariffe per l'anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MARCELLO Giacomo - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. BOLLA Antonio - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Giust.	11. SAVALLI Michele - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. ROSINI Manuela - Consigliere	Sì
6. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì	13. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
7. FALCO Mauro - Consigliere	Giust.		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco annuncia che per l'anno 2025 la TARI non aumenta, anche se l'API-acea Pinerolese industriale - aveva chiesto l'aumento ai comuni dei costi da ribaltare sul piano finanziario ma i comuni non hanno aderito pertanto ciò non è stato approvato: per il comune di Bricherasio il piano finanziario è di 644mila euro, mentre l'anno scorso era più alto.

In realtà sono aumentate le utenze e questo ha portato ad una riduzione della suddivisione del totale. Dopo ampia spiegazione del metodo di calcolo, anche sulla percentuale del 78% imputato sulle utenze domestiche e il 22% a quelle non domestiche sulla base dei parametri ARERA. Aggiunge che, per le utenze domestiche, la parte fissa –in proporzione della metratura parametrata sul numero di occupanti diminuisce dello 0.4% mentre quella variabile parametrata solo al numero di componenti diminuisce del 1,7%

Per quelle non domestiche (Kc e Kd) entrambe le quote sono proporzionali alle superfici: la parte fissa si riduce del 7% quella variabile del 8%.

L'anno scorso il comune ha beneficiato degli effetti benefici del nuovo metodo di conferimento dei rifiuti; parallelamente c'è stata però la "botta" dell'aumento esponenziale dell'inflazione; quest'anno i costi sono quelle dell'anno scorso.

successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta municipale propria), di natura patrimoniale e da altre due componenti riferite ai servizi che si articolano nella TARI (tassa sui rifiuti) e nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), con disciplina ed autonomia applicativa proprie;
- l'art. 1, commi da 738 a 783 (Legge di Bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di IMU e TASI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito inoltre che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

**VISTI** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

*"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,*

*previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;*

*653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

#### **CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga””* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

#### **DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: *“169. Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, testualmente recita: *“683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*
- la norma introdotta dalla conversione in legge del D.L. Milleproroghe – D.L. 228/2021 art. 3 comma 5-quinquies (legge 25.02.2022, n. 15) – ha disposto *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 247 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il*

*termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 che ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158;

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 che ha approvato il nuovo metodo tariffario di rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**RICHIAMATI** i seguenti ulteriori atti assunti da ARERA:

- deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30.03.2021 relativa all'avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con delibera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 recante “Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06.11.2023 con cui si è provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima e a fornire chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con le deliberazioni n. 363/2021/R/rif (MTR-2) e 389/2023/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**DATO ATTO** che con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) sono stati previsti in particolare:

- *“un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;*
- *un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;*
- *una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento nel periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano”;*

**DATO ATTO** come sopra citato che la competenza all’elaborazione del relativo Piano Economico Finanziario spetta all’Ente Territorialmente Competente che nel caso del Comune di Bricherasio spetta al Consorzio Acea Pinerolese;

**VERIFICATO** che il Consorzio Acea Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2024 avente ad oggetto *“TASSA RIFIUTI (TARI) - Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2024-2025 del Comune di Bricherasio predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese e validato con determinazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 26/04/2024.”* nella quale si deliberava:

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 elaborato ai sensi del Metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ed i relativi allegati sotto elencati:
  - Deliberazione Assemblea Consortile n. 1 del 26/04/2024 ad oggetto: *“Piano Economico finanziario (PEF) aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese. Validazione e determinazioni in merito”;*
  - Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 MTR ARERA predisposta dal Soggetto Gestore;
  - Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 MTR ARERA predisposta dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art. 4 Deliberazione ARERA 363/2021);

- Scheda appendice 1 anni 2024-2025 (art. 27 Deliberazione ARERA 363/2021);
- Allegato A, contenente i coefficienti/conguagli applicati sul PEF e prospetto riepilogativo MTR-2 contenente le poste contabili relative ai trasferimenti che il Comune dovrà riportare a Bilancio per gli anni 2024 e 2025;

**PRECISATO** pertanto che i dati relativi al Bilancio per gli anni 2024 e 2025 sono considerati definitivi;

**RILEVATO** che dal PEF 2024-2025 per l'anno 2025 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 665.644,00;

**CONSIDERATO** che il totale dei costi ammessi a tariffa nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2025 è pari ad € 644.314,00 (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DR.F/2021) così suddivisi:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - Costi variabili | € 369.402,00 |
| - Costi fissi     | € 274.912,00 |

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13 comma 15-ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024), mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1 comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto della Consigliera Delegata n. 308 del 04.10.2024 che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino;

**DATO ATTO** che ARERA con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a), espresse in euro/utenza per anno (€ 0,10/utenza relativamente alla componente perequativa UR1,a e € 1,50/utenza relativamente alla componente perequativa UR2,a), da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2025;

**DATO ATTO** che:

- con la deliberazione n. 41/2024/R/RIF del 6 febbraio 2024 ARERA ha avviato un'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di acquisire ulteriori puntuali elementi da cui derivare indicazioni utili per un successivo intervento di riordino sulla materia dell'articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 43/2025/R/RIF del 11 febbraio 2025 ARERA ha chiuso l'indagine e la relazione finale ha delineato gli aspetti di rilievo di cui tenere conto nell'intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui procedimento è stato avviato dall'ARERA con la deliberazione n. 56/2025/R/RIF del 18 febbraio 2025;

**VISTO** il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, entrato in vigore in data 28/03/2025, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti) a partire dal 01/01/2025, prevedendo una riduzione pari al 25% della TARI con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

**VISTA** la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, con cui viene istituita a decorrere dal 01/01/2025 la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

**CONSIDERATO** che le nuove componenti devono essere riscosse dai gestori delle tariffe (Comuni) insieme alla TARI, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento e riservate alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali;

**VISTI** in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe, 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27/04/2023 di approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data odierna avente ad oggetto “Agevolazione TARI (Tassa Rifiuti) Utenze Domestiche - Anno 2025”;

**VISTO** il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “*A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi 739 e 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 ed al comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*”;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2025 per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

**CONSIDERATO** che:

- la tariffa deve ricoprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq. delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all’interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l’Ente locale, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa on criteri razionali;
- il Comune di Bricherasio, per l’anno 2025, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 78% per le utenze domestiche e del 22% per le utenze non domestiche;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l’individuazione dei citati coefficienti;

**RITENUTO** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq. dell’anno 2025, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche gli stessi coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e Kb



(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) e per le utenze non domestiche gli stessi coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto e massima connessa alla tipologia di attività), come indicato negli allegati;

**RITENUTO** necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2025, come di seguito:

- **1° RATA** (pari al 50% della tariffa 2024) **10/07/2025**
- **2° RATA** (tariffa anno 2025 a conguaglio) **05/12/2025**

con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (10/07/2025);

**VISTA**, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2025/2027." e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile interessato;

**TERMINATA** l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. unanimi

Voti contrari: n.

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di richiamare la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2024 con la quale si prendeva atto del PEF 2024/2025 validato e trasmesso dal Consorzio Acea Pinerolese in qualità di ente territorialmente competente, elaborato, sulla base del metodo tariffario rifiuti MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, rilevando che i dati relativi al Bilancio degli anni 2024 e 2025 sono stati considerati definitivi;

- 3) Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, e che le stesse si applicano a decorrere dal 01/01/2025 in forza delle disposizioni in premessa richiamate;
- 4) Di dare atto che alle tariffe di cui all'allegato A), si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino con decreto della Consigliera Delegata n. 308 del 04.10.2024;
- 5) Di dare atto che la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
- 6) Di dare atto che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della TARI con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
- 7) Di dare atto che la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ha istituito a decorrere dal 01/01/2025 la componente perequativa unitaria *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti;
- 8) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2025 dovrà essere effettuato in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
- **1° RATA** (pari al 50% della tariffa 2024) **10/07/2025**
  - **2° RATA** (tariffa anno 2025 a conguaglio) **05/12/2025**
- con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (10/07/2025);
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 10) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento:

- hanno effetto dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
- diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) da effettuare entro il 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Inoltre, per accertata urgenza, sulla proposta sindacale di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. unanimi

Voti contrari: n.

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI entro il termine del 30/04/2025.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
FERRARA dott.ssa Alessandra

---